

quattro anni nel Ministero della giustizia e che, quindi, nei propri ruoli hanno acquisito professionalità tale che sarebbe auspicabile non disperdere;

accertato, altresì, che per altro personale utilizzato nel suddetto ministero sono stati banditi concorsi per solo titoli;

impegna il Governo

a predisporre iniziative atte a non creare disparità di trattamento ed a considerare tutti i lavoratori alla stessa stregua.

9/6998/8. « Pampo, Trantino, Selva, Lo Presti, Marengo, Mantovano ».

La Camera,

impegna il Governo

al fine di garantire e promuovere la funzionalità della giustizia minorile, a bandire nell'immediato concorsi avvalendosi anche della graduatoria dei concorsi già espletati per l'immediata copertura dei posti disponibili attualmente scoperti nei ruoli per dirigenti della giustizia minorile.

9/6998/9. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Tassone, Scantamburlo ».

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE
INDEBITATI (6662)**

(A.C. 6662 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in ambito multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (*Heavily Indebted Poor Countries*), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in ambito multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

1. 2. Mantovani.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , a condizione che *fino alla fine del comma.*

1. 3. Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la parola: internazionali.

1. 1. Morselli.

Al comma 2, dopo la parola: internazionali *aggiungere le seguenti:* garantendo l'eliminazione di ogni forma di coinvolgimento dei minori nei conflitti.

1. 5. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'azione di contrasto nei confronti del traffico di esseri umani.

1. 6. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la promozione dei diritti dell'infanzia.

1. 7. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la promozione dell'accesso al credito per le donne.

1. 8. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 3, sostituire le parole da: in misura fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 100 per cento.

1. 4. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Crediti annullabili).

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, pari ad un ammontare corrispondente al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane;

2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un'ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12 mila miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Crediti annullabili).

Al comma 1, lettera a), *premettere le parole:* tutti i.

2. 11. Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire con le seguenti: compreso tra 2.500 e 3.500 miliardi di lire.

2. 1. Rivolta, Zacchera.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al controvalore di con le seguenti: massimo di.

2. 2. Niccolini, Frau.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

2. 20. Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di 2.592.284.495 euro.

2. 14. Calzavara.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 3.000 miliardi di lire italiane aggiungere le seguenti: e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane.

2. 30. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. 19. Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: pari a un ammontare fino alla fine della lettera con le seguenti: per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 mi-

liardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.

2. 31. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: pari con le seguenti: non superiori.

2. 21. Possa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad un ammontare corrispondente al controvalore di 5.000 miliardi con le seguenti: ad un controvalore compreso tra 4.000 e 6.000 miliardi.

2. 3. Rivolta, Zacchera.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al controvalore di con le seguenti: ad un importo massimo di.

2. 4. Niccolini, Frau.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.000 miliardi con le seguenti: 7.000 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di 3.626.198.293 euro.

2. 15. Calzavara.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: possono essere ridotti aggiungere le seguenti: , sentiti i Paesi maggiormente creditori,

2. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Niccolini, Rivolta, Frau.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 12. Mantovani.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: conversione aggiungere le seguenti: mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati.

2. 16. Governo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per lo sviluppo aggiungere le seguenti: , purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geo-biologico,

2. 6. Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: per la riduzione della povertà aggiungere le seguenti: per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geo-biologico.

2. 7. Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e tramite le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. 17. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 13. Mantovani.

Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al controvalore di 12 mila miliardi di lire con le seguenti: non inferiore a 6.500 e non superiore a 9.500 miliardi di lire.

2. 8. Rivolta, Zacchera.

Al comma 3, sostituire le parole: 12 mila miliardi con le seguenti: 8 mila miliardi.

2. 9. Niccolini, Frau.

Al comma 3, sostituire le parole: 12 mila miliardi con le seguenti: 9 mila miliardi.

2. 10. Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

2. 18. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione con i Paesi maggiormente creditori.

3. 1. Rivolta, Niccolini, Frau.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Se entro tre anni la cancellazione non avrà raggiunto la cifra di cui al comma

3 dell'articolo 1, il Governo procederà all'annullamento unilaterale dell'ammontare mancante.

3. 2. Mantovani.

(A.C. 6662 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si verifichi un palese uso illecito degli aiuti.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Norme di attuazione).

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

4. 2. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché le modalità fino alla fine del comma.

4. 1. Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: verifichi un palese con le seguenti: accerti un.

4. 3. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: verifichi un palese con le seguenti: accerti un.

4. 4. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Catastrofi naturali).

1. Nei casi di catastrofe naturale ed al fine di alleviare la conseguente situazione di grave crisi umanitaria delle popolazioni dei Paesi colpiti, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti dall'evento catastrofico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Catastrofi naturali).

Al comma 1, dopo le parole: catastrofe naturale aggiungere le seguenti: e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie.

5. 4. Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: la conseguente situazione di grave crisi umani-

taria delle popolazioni dei Paesi colpiti *con le seguenti*: le condizioni delle popolazioni coinvolte.

5. 5. Mantovani.

Al comma 1, dopo le parole: grave crisi umanitaria aggiungere le seguenti: , ove esistente,

5. 1. Rivolta, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

5. 2. Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto che dispone tale cancellazione è emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri entro centoventi giorni dalla data della catastrofe naturale.

5. 3. Possa.

(A.C. 6662 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente prevedere informazioni relative ai singoli Paesi

in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono, infine, riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali si realizzano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione contiene, altresì, una analitica istruttoria, paese per paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti di quei paesi che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6. 2. Morselli.

(A.C. 6662 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la

richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

Sopprimerlo.

7. 1. Niccolini, Frau.

(A.C. 6662 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6662 - sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

una parte cospicua del prodotto interno di molti paesi in via di sviluppo non è indirizzata a programmi di sviluppo sociale ed economico, ma investita nell'acquisto di armamenti, armi, parti di esse o munizioni;

questa politica non produce alcun benessere sociale, ma può aumentare, o rendere cronico, il debito estero di questi paesi;

vi sono strumenti internazionali e nazionali per il controllo sugli armamenti e sulla vendita di armi;

impegna il Governo

a verificare che un Paese, per ottenere dallo Stato una riduzione del proprio debito estero, si impegni per almeno un triennio a diminuire le proprie spese militari.

9/6662/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Copercini.

La Camera,

premessi che:

in conformità all'articolo 11 della Costituzione, lo Stato non dovrebbe accettare la violenza come mezzo e strumento di risoluzione di controversie internazionali;

si sono ratificati numerosi trattati, convenzioni, protocolli internazionali sfavorevoli all'uso della forza quale risoluzione di controversie internazionali, salvo il caso in cui la stessa risulti inevitabile e necessaria per autodifesa;

non si può non considerare o dimenticare gli impegni sottoscritti a difesa dei principi di democrazia, dell'affermazione dei diritti umani, civili e politici;

per essere paese credibile al suo interno e a livello internazionale, a fronte di quanto sopra menzionato, lo Stato non può esimersi dal condannare quei paesi i cui governi palesemente violano o calpestano i diritti naturali dell'uomo e si oppongono all'affermazione di principi e valori democratici,

impegna il Governo

a non concedere crediti o doni a quei Paesi che sono in guerra o non rispettano i diritti

umani civili e politici, o nei quali sono in atto violenti scontri etnici, civili o religiosi.

9/6662/2. Calzavara.

La Camera,

premessi che:

è stata sollevata da più parti ed occasioni (società civile, soggetti istituzionali, riunioni intergovernative) la necessità che si attui una politica estera di sostegno nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

si sono ratificati accordi e protocolli internazionali nel campo della giustizia o della cooperazione internazionale in questo settore;

nell'aprile di quest'anno, a Vienna, si è svolto il X Congresso delle Nazioni sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali;

il Governo stesso appoggia i contenuti della prossima « Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale organizzato e tre protocolli addizionali » e ha chiesto ed ottenuto che il Paese sia sede degli incontri per la firma di detta Convenzione;

impegna il Governo

in conformità agli obiettivi e nello spirito dei contenuti della prossima Convenzione e dei suoi Protocolli, a non considerare eleggibili alla riduzione dei crediti vantati dallo Stato quei Paesi debitori che ospitano o danno sostegno al terrorismo o che non adottano misure efficienti di contrasto alle organizzazioni criminali, al traffico di persone, di stupefacenti, di armamenti.

9/6662/3. Fontanini.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge è finalizzato complessivamente ad individuare misure

per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati;

l'insieme delle disposizioni agli articoli 1 e 2 rappresentano un opportuno ventaglio di opzioni sia in sede di negoziati multilaterali sia in ambito di accordi bilaterali;

l'articolo 3, comma 3, prevede che « il Paese beneficiario dell'annullamento dei crediti si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture »;

a tale condizione rinviano di fatto anche le modalità presentate al comma 4 dell'articolo 4, in tema di sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali si verifichi un palese uso illecito degli aiuti, e le modalità informative prescritte all'articolo 6 (*Relazione al Parlamento*);

l'insieme di tali disposizioni può opportunamente richiamare uno dei temi centrali proposti sia dalla cosiddetta « Campagna sdebitarsi » sia dalla Coalizione internazionale *Jubilee 2000*: passare « dal debito dei governi al credito ai popoli »;

anche nel nostro Paese — grazie ad un intenso lavoro di sensibilizzazione delle organizzazioni non governative, del volontariato, del terzo settore — vi sono molteplici segnali ed esperienze di valorizzazione delle realtà del microcredito concesso ai poveri e delle dinamiche finanziarie eticamente ispirate;

il vertice mondiale di Washington del febbraio 1997, promosso dall'economista Muhamad Junus e a cui hanno partecipato circa 3.000 delegati, registrò interventi assai qualificati (anche di organismi finanziari e umanitari internazionali), segnalando la valenza economica e sociale degli strumenti del microcredito, sulla scia di radicate esperienze avviate in Bangladesh ed oggi presenti in 57 paesi del mondo;

al nesso « debito dei governi — credito ai popoli » si richiamano anche le istanze, più volte ribadite e in molteplici sedi, di riforma degli strumenti operativi del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale;

impegna il Governo:

ad inserire — nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6 — anche le azioni positive avviate — nei singoli paesi e in collaborazione anche con le organizzazioni non governative di cooperazione internazionale — per sostenere anche le esperienze di microcredito e microfinanza (si veda l'articolo 6 A.C. 6413 — Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo);

ad indicare — nella stessa relazione — anche le attività dell'esecutivo volte a ridefinire gli strumenti operativi delle principali istituzioni finanziarie internazionali, anche d'intesa con i paesi dell'Unione Europea;

a prevedere una armonizzazione tra le corrette informazioni previste dalla relazione annuale al Parlamento sul tema del debito estero dei paesi più poveri e la promozione delle conferenze programmatiche di coordinamento operativo previste dall'articolo 23 del progetto di legge n. 6413 Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (approvato in un testo unificato dal Senato).

9/6662/4. Saonara.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame concerne « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati »;

tale provvedimento parte dal presupposto di voler aiutare i Paesi in via di sviluppo ad aumentare lo *standard* quali-

tativo e quantitativo degli abitanti e di consentire loro un miglioramento generale delle condizioni di vita;

il suddetto miglioramento comprende la dichiarata volontà di rinunciare ad utilizzare il conflitto armato come mezzo di risoluzione di controversie internazionali e di contrapposizioni interne al Paese stesso;

nel passato si sono avuti casi di Paesi in cui le classi dirigenti hanno utilizzato gli aiuti internazionali, sotto qualunque forma ottenibili, al solo fine di rafforzare la propria posizione dominante o di aggredite con più forza i Paesi vicini;

impegna il Governo

a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2;

ad evitare che le somme derivanti dai debiti cancellati o ridotti possano essere utilizzate per iniziative che influiscano negativamente sull'equilibrio geo-biologico del Paese stesso o delle aree geografiche circostanti.

9/6662/5. Rivolta, De Luca.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame concerne « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitato »;

tale provvedimento parte dal presupposto di voler aiutare i Paesi in via di sviluppo ad aumentare lo *standard* qualitativo e quantitativo degli abitanti e a consentire loro un miglioramento generale delle condizioni di vita;

il suddetto miglioramento comprende la dichiarata volontà di rinunciare ad utilizzare il conflitto armato come mezzo di risoluzione di controversie internazionali e di contrapposizioni interne al Paese stesso;

nel passato si sono avuti casi di Paesi in cui le classi dirigenti hanno utilizzato gli aiuti internazionali, sotto qualunque forma ottenibili, al solo fine di rafforzare la propria posizione dominante o di aggredire con più forza i Paesi vicini,

impegna il Governo

a disporre nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia al fine dell'accertamento del quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli, parere secondo il quale si deve procedere nella regolazione del debito internazionale.

9/6662/6. Niccolini, Frau.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6662, recante « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati »,

impegna il Governo

a verificare che, ai fini della stipula dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Paese beneficiario dell'annullamento del debito non sia impegnato in un conflitto con altri Stati, che sia stato da esso causato, che il Paese beneficiario si impegni, inoltre, a non procedere ad acquisto di armi e ad annullare eventuali ordini di armi effettuati, a eliminare ogni forma di

coinvolgimento di minori in eventuali conflitti, a contrastare il traffico di esseri umani, a promuovere i diritti dell'infanzia e l'accesso al credito per le donne, a combattere ogni forma di conflitto o discriminazione di carattere etnico o religioso, nonché a non effettuare interventi sul proprio territorio che contrastino con il principio della salvaguardia dell'ambiente.

9/6662/7. Giovanni Bianchi.

La Camera,

considerato che in molti Paesi in via di sviluppo vi è stato un vero e proprio saccheggio delle risorse nazionali operato dal grande capitale finanziario transnazionale,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché vengano meno i presupposti dell'esercizio della pretesa creditoria laddove esso sia diretto al conseguimento di un arricchimento ingiusto, o ad altro tipo di vantaggio improprio, diretto o indiretto, o in relazione alle circostanze concrete ed alle condizioni del debitore, violi principi generali e/o pregiudichi diritti fondamentali dell'uomo o prerogative essenziali degli Stati o laddove si evidenzi comunque un uso scorretto di tale esercizio che viene a perfezionare una ipotesi di *dolus generalis praesentis*.

9/6662/8. « Morselli, Trantino, Rivolta, Giovanni Bianchi, Pezzoni, Calzavara ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Misure a favore delle famiglie previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)

MERLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con la prossima legge finanziaria il nostro sistema economico dovrebbe intraprendere un cammino di sviluppo e di migliore redistribuzione delle risorse;

le cifre annunciate nel Dpef, il documento di programmazione economica per gli anni 2001-2004, confermano il nuovo boom italiano: quest'anno, infatti, sempre secondo il Governo, il Pil crescerà del 2,8 per cento, più di quanto sperato nell'aggiornamento di aprile, quando si stimò il 2,5 per cento e più del Fondo monetario che recentemente ha parlato del 2,7 per cento. Sotto lo zoccolo duro dovrebbe anche essere il tasso di disoccupazione con la previsione di arrivare all'8 per cento nel 2004;

resta purtroppo il nodo dell'inflazione e dei contratti pubblici per i quali il Governo avrebbe assicurato 2000 miliardi in più. I prezzi, infatti, quest'anno dovrebbero arrivare a far segnare all'inflazione una media del 2,3 per cento che il Governo è stato costretto ad elevare rispetto al 2,2 per cento dell'aprile scorso. L'anno venturo si spera, ottimisticamente, che si ridiscenderà all'1,7 per cento;

pertanto, dopo un decennio di politiche economiche accompagnate da forti stangate, la prossima manovra economica non dovrebbe contare alcuna correzione di bilancio, con la previsione di destinare

risorse e investimenti non solo per colmare i debiti e le zone grigie del passato ma puntando allo sviluppo e ad una progressiva minor pressione fiscale;

ora, di fronte ad un quadro sufficientemente tranquillo e rassicurante, si tratta di capire come il Governo intenda procedere sul fronte dell'utilizzazione delle maggiori entrate e, in particolare, sul versante delle famiglie —:

senza innescare un conflitto tra imprese e famiglie, quali siano le misure che il Governo intenda intraprendere, alla luce della prossima manovra economica e finanziaria, per declinare una autentica politica della famiglia sia per quanto riguarda le detrazioni sia per il taglio delle aliquote.
(3-05916)

(27 giugno 2000)

(Sezione 2 - Risarcimento dei danni a favore delle parti civili nel processo contro la « Banda della Uno bianca »)

PALMIZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con la sentenza n. 3 del 31 maggio 1997 la II Corte d'Assise di Bologna ha ritenuto responsabili in relazione ai noti crimini della « banda della Uno bianca », sia i fratelli Savi che Mario Occhipinti, condannandoli alla pena dell'ergastolo, nonché il signor Pietro Gugliotta condannato alla pena di 15 anni di reclusione;

con la stessa sentenza è stato altresì ritenuto responsabile il ministero dell'interno, che è stato di conseguenza condannato in solido con gli imputati ad un risarcimento dei danni subiti dalle parti civili nonché alla refusione, sempre in solido con i predetti imputati, delle spese processuali;

tale condanna è stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di Bologna con la sentenza n. 18 del 17 dicembre 1998;

l'entità complessiva del risarcimento del danno concesso a favore delle parti civili ammonterebbe a circa 18 miliardi di lire;

a seguito di ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato, quale rappresentante in giudizio del ministero dell'interno, la Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 20 giugno 2000, ha annullato la sentenza predetta limitatamente alla declaratoria di responsabilità civile del ministero dell'interno ed ha rinviato le parti davanti alla Corte d'appello civile di Bologna per stabilire se i parenti e le vittime dovranno restituire parte di quanto risarcito loro dal ministero dell'interno;

in una nota di commento alla ricordata sentenza della Corte di cassazione il ministero dell'interno rende noto che « la sentenza non preclude affatto la possibilità di raggiungere un'accordo transattivo tra la pubblica amministrazione ed i familiari. Si ritiene giusto che in tale accordo siano compiutamente salvaguardati i diritti e le attese dei familiari delle vittime »;

in questi atteggiamenti si denota una forte incongruenza da parte del ministero dell'interno, che da un lato adotta la strategia dei proclami a favore delle famiglie delle vittime (*Ministri Napolitano, Jervolino e Bianco*), mentre dall'altro persegue l'intento di revocare il risarcimento attraverso l'Avvocatura dello Stato —:

quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere affinché alle famiglie ed ai parenti delle vittime di fatti criminali così gravi e che determinano una

responsabilità del ministero dell'interno, in quanto commessi da appartenenti alle forze dell'ordine, sia risparmiata l'ulteriore vessazione di un recupero delle somme corrisposte dalla pubblica amministrazione a titolo di doveroso risarcimento del danno. (3-05917)

(27 giugno 2000)

(Sezione 3 - Definizione dei criteri di assegnazione delle licenze di telefonia mobile di tipo UMTS)

CAMBURSANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sistema della telefonia mobile è uno dei settori avanzati che il sistema economico italiano può vantare;

nelle dichiarazioni programmatiche del 27 aprile, il Presidente del Consiglio ha chiarito che la gara per il cosiddetto Umts, il telefono mobile di ulteriore generazione, potrà servire al miglioramento della nostra economia ed al rafforzamento della nostra politica occupazionale;

la dottoressa Arredondo, responsabile per l'Europa del principale portale Internet nel mondo, ha affermato: « I governi sbagliano, dovrebbero preoccuparsi dell'interesse dei consumatori, sui quali si scaricheranno costi delle licenze »;

il professor Nicholas Negroponte ha parlato di « irresponsabilità » dei paesi che vendono a caro prezzo le licenze Umts, calcolando che in media gli utenti inglesi avranno un aggravio di oltre due milioni all'anno sulla bolletta;

recenti esperienze mostrano che non sempre vi è necessariamente corrispondenza tra valore del bene e prezzo offerto per l'acquisto; l'asta presenta pertanto svantaggi rilevanti:

a) il pagamento iniziale è molto elevato (come dimostra l'esperienza in-

glesi) e favorisce le società oligopolistiche e si riflette necessariamente sulle tariffe finali;

b) sottrae risorse fondamentali per la costruzione di infrastrutture, per la ricerca di base, per lo sviluppo di nuove tecnologie;

per la realizzazione delle reti di terza generazione in Italia sono necessari investimenti per almeno 5-7 mila miliardi di lire;

il Governo, al fine di privilegiare un disegno di politica industriale rispetto ad una mera politica di cassa, ha già scelto la strada della licitazione privata in due fasi: una prima selezione in base all'affidabilità dell'operatore e al piano industriale (*beauty contest*) e poi un'asta « calmierata » sul prezzo finale;

è necessario evitare che l'assegnazione delle licenze Umts si traduca in un rafforzamento del duopolio Telecom-TIM e che un costo eccessivo per la concessione della licenza finisca per limitare le possibilità di accesso al mercato, trasferendo nell'immediato i costi sugli utenti;

è opportuno assegnare le licenze assumendo come criterio selettivo il minor prezzo fatto pagare ai consumatori e i maggiori investimenti infrastrutturali;

è necessario prevedere l'assegnazione delle licenze con un sistema misto, costituito da un contributo composto da una quota fissa *una tantum*, da versare all'assegnazione della licenza Umts, e da una *royalty* in proporzione del fatturato realizzato sul mercato specifico;

è opportuno prevedere per il futuro un tetto massimo del mercato Umts detenuto da un singolo operatore, pari ad esempio al trenta per cento, in modo da limitare le forme di monopolio —:

quali linee il Governo intenda seguire nella definizione dei criteri di assegnazione per le licenze Umts. (3-05918)

(27 giugno 2000)

(Sezione 4 - Iniziative per valorizzare la figura professionale degli amministratori di condominio)

MANZIONE e APOLLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese sono ubicati circa due milioni e mezzo di condomini, nei quali vivono milioni di italiani;

tale cifra è inesorabilmente destinata a crescere, considerando sia lo sviluppo urbanistico che tecnologico;

in generale, l'evoluzione di tutta la vasta materia condominiale, regolata dal codice civile e dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, assiste all'esercizio dell'attività professionale di amministratore di condominio che risulta sempre più un agglomerato di varie figure professionali: non solo tecnico, ma anche esperto giuridico e fiscale;

il settore costituisce quindi un mercato di notevoli dimensioni;

occorre favorire anche in tale ambito il corretto svolgimento della libera concorrenza tra le società e gli operatori interessati all'erogazione dei servizi forniti ai fabbricati;

è pregiudiziale al corretto svolgimento della libera concorrenza, nell'ambito di un settore, l'individuazione dei requisiti, di professionalità, specialità e qualità necessari per partecipare alla competizione economica —:

se, accertato il progressivo e costante sviluppo del settore in esame e l'attuale assenza di regole certe che tutelino le aspettative e i diritti dei consumatori (condòmini), ritenga opportuno promuovere iniziative volte ad individuare le caratteristiche e i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio. (3-05919)

(27 giugno 2000)

(Sezione 5 - Provvedimenti per l'adeguamento del sistema carcerario italiano)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale situazione all'interno del pianeta carcere rischia di determinare momenti di grande tensione con i relativi risvolti negativi per il Paese;

il gran parlare di provvedimenti di amnistia o di indulto, l'oggettiva situazione di sovraffollamento nelle carceri, il malessere degli agenti di custodia, costretti spesso a lavorare in situazioni di oggettivo pericolo, gli episodi di violenza verificatesi in alcuni carceri e la scarsità di strutture atte al recupero dei fenomeni di piccola criminalità sono tutti fatti che concorrono a determinare l'attuale stato di tensione;

lo stesso Ministro della giustizia ha avuto modo di dichiarare che il « livello di civiltà di un popolo si misura a partire dal livello di civiltà del sistema carcerario » a conferma dei ritardi oggettivi nei quali si dibatte, in questa materia, il nostro paese —:

come si intenda intervenire e in che tempi, fermo restando che su questo tema bisogna operare in parallelo con provvedimenti che restituiscano più sicurezza ai cittadini giustamente preoccupati per una criminalità sempre più violenta, sia per quanto riguarda eventuali provvedimenti di clemenza sia in materia di riorganizzazione delle strutture carcerarie e di ampliamento della pianta organica del personale (agenti di custodia, psicologi), che continua ad operare, spesso, in condizioni disperate. (3-05920)

(27 giugno 2000)

(Sezione 6 - Politiche del Governo a sostegno dell'occupazione e per la ripresa della produzione)

CHERCHI e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti rilevazioni dell'Istat sull'occupazione, indicano che nel trimestre febbraio-aprile, gli occupati sono aumentati di oltre 130 mila unità e di oltre 830 mila unità nell'ultimo quadriennio. L'ultima rilevazione Istat indica che l'occupazione sta crescendo significativamente anche nel sud;

la disoccupazione rimane tuttavia a livelli particolarmente elevati soprattutto nel sud e fra i giovani;

il Governo si appresta ad approvare il Dpef 2000-2004 —:

quale sia la linea della politica economica del Governo per sostenere la ripresa della produzione e la crescita dell'occupazione. (3-05921)

(27 giugno 2000)

(Sezione 7 - Interventi per regolare i flussi turistici con i Paesi dell'est europeo in base agli accordi di Schengen)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 della Convenzione di Schengen detta i criteri generali per l'ingresso degli stranieri nei paesi aderenti al trattato;

i consolati italiani nelle varie capitali dell'ex Unione Sovietica adottano criteri diversi per il rilascio dei visti, nello specifico Kiev in Ucraina da tempo crea grosse difficoltà, interpretando ed applicando in modo estremamente fiscale le norme del suddetto trattato;

come da documenti in mano dell'interrogante e da notizie stampa, primari *tour operators* hanno cancellato l'Italia per tutta la stagione per l'incertezza sull'ottenimento dei visti;

l'interrogante ha constatato personalmente che il consolato a Mosca fino alla

recente nomina del nuovo console, casualmente proveniente da Kiev, funzionava in maniera eccellente, ed attualmente a parità di organico per circa 2.700 visti richiesti ne vengono rilasciati circa 300/400, comportando tutto ciò una penalizzazione sia per l'industria turistica del nostro Paese sia per quella russa, impegnata con i voli *charter*;

si è constatato, altresì, che i pochi visti rilasciati riguardano cittadini che si avvalgono della collaborazione di due o tre agenzie di viaggi specifiche;

i consolati francesi e spagnoli sono molto più disponibili ed applicano il trattato in maniera meno fiscale, facilitando in tutti i modi il flusso turistico verso i loro Paesi, mentre, al contrario, in Liguria, Emilia Romagna e Veneto il turismo sovietico si sta esaurendo —:

se sia intenzione del Governo avversare il turismo sovietico verso il nostro Paese o, al contrario, se non sia, il caso di incentivarlo, cercando di evitare situazioni così penalizzanti. (3-05922)

(27 giugno 2000)

(Sezione 8 - Partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali per lo studio della mappa del genoma umano)

SELVA, ARMAROLI e CARLESÌ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'umanità è stata messa ieri al corrente del completamento al 97 per cento della mappa del Dna (il « Progetto di Dio » come ha detto Clinton dialogando in diretta con Tony Blair);

tutti i mezzi di comunicazione del mondo hanno commentato con grande rilievo l'annuncio fatto dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton;

l'aspettativa di vita dei nostri figli si allunga di 25 anni;

il cancro potrà essere sconfitto;

tra gli scienziati che hanno partecipato a questo annuncio c'erano anche un francese, un britannico, un cinese e un tedesco. Ci si chiede perché l'Italia era assente;

non si tratta forse di assenza di progettazione e di previsione, in sostanza di mancanza di coordinamento fra il pubblico e il privato, che ha condizionato questa grave perdita di tempo e di opportunità per l'Italia ?—:

come si prepari l'amministrazione dello Stato italiano ad affrontare un tema di biologia e di medicina che sarà al centro dell'interesse dell'opinione pubblica nei programmi decennali. (3-05923)

(27 giugno 2000)

(Sezione 9 - Misure a favore degli affittuari e proprietari dei ceti medio-bassi previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)

PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

domani verrà presentato il documento di programmazione economico-finanziario, documento di indirizzo senza quantificazioni, che prepara alla legge finanziaria. Con nostra sentita condivisione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato la settimana scorsa che « in una prospettiva di sviluppo più significativo e consistente che è davanti a noi, l'attenzione alle fasce deboli non può non essere prioritaria »;

tuttavia, in tema di casa, sul piano fiscale, varie dichiarazioni hanno evidenziato l'intenzione di eliminare totalmente l'Irpef sulla prima casa, che è già eliminata per l'85 per cento —:

se non ritenga prioritario un intervento di aiuto economico verso affittuari e piccoli proprietari appartenenti ai ceti medio-bassi e che, molto numerosi, vivono una situazione di forte disagio sociale. (3-05924)

(27 giugno 2000)